

Deliberazione 30 settembre 2011 - ARG/com 130/11

Aggiornamento per il trimestre 1 ottobre - 31 dicembre 2011 delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore elettrico e del settore gas e disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico. Modificazioni dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 2007, n. 348/07, dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 e dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 settembre 2011

Visti:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 1 giugno 2002, n.120;
- la legge 17 aprile 2003, n. 83 di conversione, con modifiche, del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- la legge 13 agosto 2010, n. 129 di conversione, con modifiche, del decreto legge 8 luglio 2010, n. 105;
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 (di seguito: decreto legislativo n. 130/10);

- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28/11 (di seguito: decreto legislativo n. 28/11);
- il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6/92, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 5 maggio 2011;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07, approvato con deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione n. 348/07);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, approvato con la deliberazione n. 348/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08);
- la Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG), approvato con deliberazione ARG/gas 159/08 (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2008, ARG/elt 195/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 195/08);
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, approvato con la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 20 novembre 2009, ARG/elt 180/09;
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 184/09);
- la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo 2010-2013 (TUTG), relativa alla Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013 (RTTG), approvato con deliberazione ARG/gas 184/09 (di seguito: RTTG);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2009, ARG/com 211/09 (di seguito: deliberazione ARG/com 211/09);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 119/10);
- la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe del servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo 2011-2014, approvata con deliberazione ARG/gas 119/10 (di seguito: RTSG);
- la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2011, ARG/gas 29/11;
- la deliberazione dell'Autorità 21 aprile 2011, ARG/gas 49/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 49/11);
- deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2011, ARG/com 87/11 (di seguito: deliberazione ARG/com 87/11);

- la “Memoria per l’audizione alla Commissione Ambiente della Camera dei Deputati nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle politiche ambientali in relazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili” dell’Autorità in data 19 maggio 2011, PAS 12/11;
- la nota trasmessa dalla Sogin all’Autorità in data 15 settembre 2011, prot. Autorità 23637 del 15 settembre 2011 (di seguito: comunicazione 15 settembre 2011);
- la comunicazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) del 15 settembre 2011, prot. 4368 (prot. Autorità 23779 del 19 settembre 2011);
- la comunicazione del Gestore dei Servizi Elettrici (di seguito: GSE) del 9 settembre 2011, prot. GSE/P20110052349, prot. Autorità n. 24790 del 29 settembre 2011).

Considerato che, in relazione al settore elettrico:

- con la comunicazione 15 settembre 2011 la Sogin ha trasmesso all’Autorità un aggiornamento del piano finanziario per l’anno 2011, di cui al punto 6 della deliberazione ARG/elt 195/08, evidenziando l’esigenza di ulteriori erogazioni a proprio favore da parte della Cassa di 75 milioni entro il mese di dicembre 2011;
- sulla base di detto piano emerge che le disponibilità finanziarie presso la Sogin, nell’ipotesi di accoglimento della richiesta di erogazioni di cui sopra, in media d’anno risulterebbero superiori a 100 milioni di euro;
- sulla base delle previsioni aggiornate fornite dal GSE e dalla Cassa, il Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all’articolo 54, comma 1, lettera b), del TIT, alimentato dalla componente A3 (di seguito: Conto A3), in relazione alla competenza 2011 evidenzia un incremento di onere rispetto alle previsioni del precedente trimestre riconducibile alla revisione delle previsioni in merito al costo dell’incentivazione degli impianti fotovoltaici;
- in particolare, il GSE prevede che entro il corrente anno 2011 la potenza installata fotovoltaica possa raggiungere i 12.200 MW;
- il medesimo GSE segnala, tuttavia, che gli effetti finanziari dell’incremento dell’onere connesso all’incentivazione degli impianti fotovoltaici tendono a manifestarsi con ritardo rispetto all’entrata in esercizio degli impianti a causa del rapido incremento di potenza installata registrato o previsto nel corso del 2011;
- non si rilevano elementi di rilievo relativamente al fabbisogno degli altri conti di gestione del settore elettrico.

Considerato che, in relazione al settore del gas:

- al fine di recuperare il gettito necessario a coprire gli oneri sostenuti dal GSE per l’erogazione delle misure transitorie di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 130/10 (di seguito: misure transitorie), l’Autorità, con la RTTG, come modificata dalla deliberazione ARG/gas 49/11, ha istituito il corrispettivo unitario variabile integrativo della tariffa di trasporto CV^{OS} ;
- con la deliberazione ARG/com 87/11 è stata fissata all’1 ottobre 2011 la data di attivazione del corrispettivo CV^{OS} , prevedendo contestualmente che, nelle more della riscossione del gettito necessario ad alimentare il Conto oneri stoccaggio di cui al comma 10bis.5 della RTSG, la Cassa provveda alla liquidazione delle spettanze di competenza del GSE entro il 31 dicembre 2011, prelevando transitoriamente l’ammontare necessario dalle giacenze disponibili presso altri conti di gestione e

dandone comunicazione alla Direzione Mercati e alla Direzione Tariffe dell'Autorità;

- gli oneri in capo al GSE per l'erogazione delle misure transitorie negli anni 2010 e 2011 sono attualmente stimabili pari a circa 60 milioni di euro;
- non si rilevano elementi di rilievo relativamente al fabbisogno degli altri conti di gestione del settore gas.

Considerato inoltre che:

- con la deliberazione ARG/com 87/11 l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti per l'implementazione delle disposizioni in materia di oneri generali per il settore elettrico e il gas ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 28/11;
- l'applicazione delle disposizioni in materia di oneri generali di cui al decreto legislativo n. 28/11 è per lo più subordinata all'emanazione di decreti ministeriali attuativi o di provvedimenti dell'Autorità, che non risultano ancora adottati;
- le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 4 e all'articolo 32, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 28/11 risultano invece direttamente applicabili; e che in particolare:
 - a) l'articolo 22, comma 4, istituisce presso la Cassa un fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento, alimentato da un corrispettivo applicato al consumo di gas metano, pari a 0,05 centesimi di euro/Sm³, posto a carico dei clienti finali; e che, l'Autorità disciplina le modalità di applicazione e raccolta del suddetto corrispettivo;
 - b) l'articolo 32, comma 2, stabilisce che per il finanziamento di interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale per l'efficienza energetica è istituito un fondo presso la Cassa alimentato dal gettito della tariffe elettriche e del gas naturale in misura pari, rispettivamente, a 0,02 centesimi di euro/kWh e a 0,08 centesimi di euro/Sm³; e che il comma 3 del medesimo articolo prevede che l'Autorità stabilisce le modalità con le quali le risorse di cui al citato comma 2 trovano copertura, a valere sulle componenti delle tariffe elettriche e del gas.

Ritenuto opportuno:

- prevedere che le anticipazioni da riconoscere alla Sogin siano commisurate in maniera da mantenere la disponibilità finanziaria della medesima società nei prossimi mesi e in media d'anno pari a circa 100 milioni di euro;
- conseguentemente dare mandato alla Cassa di provvedere all'erogazione alla Sogin entro il 7 ottobre 2011 di 35 milioni di euro, entro il 31 ottobre 2011 di 20 milioni di euro ed entro il 30 novembre 2011 di ulteriori 10 milioni di euro, a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul conto di cui al comma 54.1, lettera a) del TIT, finanziato dalla componente tariffaria A2 (di seguito: Conto A2);
- adeguare in aumento la componente tariffaria A3, tenendo conto delle nuove previsioni di onere comunicate dal GSE;
- limitare l'adeguamento della componente A3, per il quarto trimestre, ad un valore inferiore al fabbisogno economico stimato di competenza, per tener conto del

- richiamato ritardo con cui si manifestano gli effetti finanziari dell'aumento dell'onere dell'incentivazione del fotovoltaico;
- in considerazione del carattere strutturale dell'aumento degli oneri in capo al Conto A3, prevedere che l'aggiornamento delle componenti tariffarie, in ragione dell'obiettivo di gettito di cui al precedente punto, venga applicato uniformemente sia alle quote fisse che alle quote variabili;
 - dimensionare la componente CV^{OS} con l'obiettivo di raccogliere il gettito necessario alla copertura degli oneri in capo al GSE per le misure transitorie negli anni 2010 e 2011 entro il terzo trimestre 2012;
 - avviare l'operatività dei conti di gestione:
 - a) Conto per lo sviluppo tecnologico e industriale, di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 28/11;
 - b) Fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento, di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo n. 28/11;
 - essendo le finalità dell'articolo 22 e dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 28/11 essenzialmente orientate all'efficienza energetica negli usi finali, prevedere che i corrispettivi fissati dalle citate disposizioni siano applicati come maggiorazione delle componenti tariffarie UC_7 , relativamente al settore elettrico, e RE e RE_T , relativamente al settore del gas naturale, a partire dal 1 ottobre 2011;
 - prevedere che la Cassa destini il gettito delle maggiorazioni di cui al precedente alinea al Conto per lo sviluppo tecnologico e industriale e al Fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento in funzione delle aliquote pubblicate dall'Autorità nel rispetto del principio di competenza;
 - prevedere che la Cassa comunichi alla Direzione Tariffe dell'Autorità, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, la procedura per l'applicazione di quanto previsto al precedente alinea

DELIBERA

Articolo 1

Disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico

- 1.1 La Cassa provvede all'erogazione alla Sogin:
 - a) di 35 milioni di euro, entro il 7 ottobre 2011;
 - b) di 20 milioni di euro, entro il 31 ottobre 2011;
 - c) di 10 milioni di euro, entro il 30 novembre 2011a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul Conto A2.
- 1.2 La Cassa comunica alla Direzione Tariffe dell'Autorità, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, la procedura per la determinazione:
 - a) della quota parte del gettito della componente UC_7 da destinare, rispettivamente, al Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica e al Conto per lo sviluppo tecnologico e industriale;
 - b) della quota parte del gettito delle componenti RE e RE_T da destinare, rispettivamente, al Fondo per misure ed interventi per il risparmio

energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale, al Fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento e al Conto per lo sviluppo tecnologico e industriale.

- 1.3 La procedura di cui al precedente comma 1.2 si applica al gettito delle componenti UC₇, RE e RE_T, nel rispetto del principio di competenza, sulla base delle aliquote pubblicate dall’Autorità, a partire dal 1 ottobre 2011.

Articolo 2

Componenti tariffarie relative al settore elettrico

- 2.1 I valori delle componenti tariffarie A, UC ed MCT per il trimestre 1 ottobre - 31 dicembre 2011 sono fissati come indicato nelle Tabelle 1, 2, 3 e 4 allegate al presente provvedimento.

Articolo 3

Componenti tariffarie relative al settore gas

- 3.1 Il valore della componente tariffaria φ in vigore nel trimestre 1 gennaio - 31 marzo 2010, di cui al comma 5.1 della deliberazione ARG/com 211/09, è confermato per il trimestre 1 ottobre – 31 dicembre 2011.
- 3.2 I valori delle componenti tariffarie UG₁, GS, RE e RS per il trimestre 1 ottobre - 31 dicembre 2011 sono fissati come indicato nella Tabella 5 allegata al presente provvedimento.
- 3.3 I valori delle componenti tariffarie GS_T e RE_T per il trimestre 1 ottobre - 31 dicembre 2011 sono fissati come indicato nella Tabella 6 allegata al presente provvedimento.
- 3.4 Il valore della componente tariffaria CV^{OS} per il trimestre 1 ottobre - 31 dicembre 2011 è fissata come indicato nella Tabella 7 allegata al presente provvedimento.

Articolo 4

Modifiche al TIT

- 4.1 Al comma 1.1 del TIT sono aggiunte le seguenti definizioni:
- “• **RTDG**: è la Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG), approvato con la deliberazione dell’Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08;”
 - “• **RTTG**: è la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo 2010-2013 (TUTG), relativa alla Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013 (RTTG), approvato con deliberazione dell’Autorità 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09;”
 - “• **decreto legislativo n. 28/11**: è il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario, n. 71 del 28 marzo 2011;”.

- 4.2 Al titolo dell'articolo 49, dopo le parole "usi finali di energia elettrica" sono aggiunte le seguenti parole "e al Conto per lo sviluppo tecnologico e industriale".
- 4.3 Dopo il comma 49.1 del TIT è aggiunto il seguente comma:
"49.2 La Cassa destina gli importi derivanti dall'applicazione della componente UC₇ in quota parte al Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica, di cui al comma 54.1, lettera l), e in quota parte al Conto per lo sviluppo tecnologico e industriale, di cui al medesimo comma, lettera cc), in funzione delle aliquote pubblicate dall'Autorità nel rispetto del principio di competenza".
- 4.4 Al comma 54.1 del TIT, dopo la lettera bb) è aggiunta la seguente lettera:
"cc) il Conto per lo sviluppo tecnologico e industriale, alimentato dalla componente tariffaria UC₇, dalla componente tariffaria RE di cui al comma 35.3, lettera e), della RTDG e dalla componente tariffaria RE_T di cui al comma 23.1, lettera f) della RTTG."
- 4.5 Dopo l'articolo 72*bis* del TIT è inserito il seguente articolo:
"Articolo 72*ter*
"72.*ter*.1 Il Conto per lo sviluppo tecnologico e industriale è utilizzato per le finalità di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 28/11."

Articolo 5 *Modifiche alla RTDG*

- 5.1 Al comma 1.1 della RTDG sono aggiunte le seguenti definizioni:
"• **TIT**: è il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, approvato con la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07;"
"• **RTTG**: è la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo 2010-2013 (TUTG), relativa alla Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013 (RTTG), approvato con deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09;"
"• **decreto legislativo n. 28/11**: è il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario, n. 71 del 28 marzo 2011;"
- 5.2 Al comma 35.3, lettera e), della RTDG dopo le parole "Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale, di cui all'Articolo 94, sono aggiunte le parole: ", sul Fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento, di cui all'Articolo 97.*bis* e sul Conto per lo sviluppo tecnologico e industriale di cui al comma 54.1, lettera cc), del TIT".
- 5.3 Dopo il comma 92.1 della RTDG è aggiunto il seguente comma:
"92.2 La Cassa destina gli importi derivanti dall'applicazione della componente RE in quota parte al Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e

lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale di cui all'Articolo 94, in quota parte al Fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento, di cui all'Articolo 97.bis e in quota parte al Conto per lo sviluppo tecnologico e industriale di cui al comma 54.1, lettera cc), del TIT, in funzione delle aliquote pubblicate dall'Autorità nel rispetto del principio di competenza”.

- 5.4 Al comma 93.1 della RTDG è aggiunta la seguente lettera:
“e) Il Fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento.”.
- 5.5 Al comma 94.2 le parole “di cui al comma 1.1 della deliberazione ARG/gas 177/10” sono sostituite dalle seguenti parole “di cui al comma 23.1, lettera f), della RTTG”.
- 5.6 Al comma 97.2 le parole “di cui al comma 1.1 della deliberazione ARG/gas 177/10” sono sostituite dalle seguenti parole “di cui al comma 23.1, lettera e), della RTTG”.
- 5.7 Dopo l'articolo 97 della RTDG è inserito il seguente articolo:

“Articolo 97bis

“97.bis.1. Il Fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento è utilizzato per le finalità di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 28/11.

97.bis.2. Il Fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento è alimentato dalla componente tariffaria RE, di cui al comma 35.3, lettera e), e dalla componente tariffaria RE_T, di cui al comma 23.1, lettera f), della RTTG.”.

Articolo 6

Modifiche alla RTTG

- 6.1 Al comma 1.1 della RTTG sono aggiunte le seguenti definizioni:
“• **TIT**: è il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, approvato con la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07;”
“• **decreto legislativo n. 28/11**: è il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario, n. 71 del 28 marzo 2011;”.
- 6.2 Al comma 23.1, lettera f), della RTTG, dopo le parole “e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale” sono aggiunte le seguenti parole “nonché degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 22 e all'articolo 32 del decreto legislativo n. 28/11”.
- 6.3 Dopo il comma 24.2 della RTTG è aggiunto il seguente comma:
“24.3 La Cassa destina gli importi derivanti dall'applicazione della componente RE_T in quota parte al Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale di cui al comma 93.1, lettera a), della RTDG, in quota parte al Fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento, di cui al comma 93.1, lettera e), della

RTDG e in quota parte al Conto per lo sviluppo tecnologico e industriale di cui al comma 54.1, lettera cc), del TIT, in funzione delle aliquote pubblicate dall'Autorità nel rispetto del principio di competenza.”.

Articolo 7
Disposizioni finali

- 7.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa.
- 7.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dall'1 ottobre 2011.
- 7.3 Il TIT, la RTDG e la RTTG, come risultanti dalle modifiche e integrazioni apportate con il presente provvedimento, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità.

30 settembre 2011

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni